

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori POLLASTRELLI, CHIAROMONTE, PIERALLI, VITALE, MARGHERI, ANTONIAZZI, BONAZZI, BAIARDI, CANNATA, GIURA LONGO, PETRARA, POLLINI, POLLIDORO, SEGA e VECCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1985

Disposizioni in materia di imposta locale sui redditi con riferimento alle imprese artigiane e agli intermediari senza depositi

ONOREVOLI SENATORI. — La Corte costituzionale, con sentenza n. 42 del 25 marzo 1980, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, numero 1), della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono dall'imposta locale sui redditi i redditi di lavoro autonomo che non siano assimilabili ai redditi di impresa. La stessa sentenza avverte che non sempre è facile stabilire se singole specie di attività lavorative rientrino nell'area delle attività imprenditoriali oppure in quella di lavoro autonomo.

Sulla scorta di tale sentenza, non sono poche le decisioni della giurisdizione di merito che considerano i redditi prodotti da piccole e medie imprese artigianali intassabili ai fini ILOR, e ciò perchè tali redditi, in presenza di una irrisoria o inesistente organizzazione aziendale, vengono assimilati ai redditi da lavoro.

Un esplicito riconoscimento del legislatore della non assoggettabilità all'imposta

locale sui redditi dei redditi prodotti da imprese artigiane con non più di tre dipendenti o apprendisti e di quelli prodotti dagli intermediari senza deposito non farebbe altro che riportare l'imposta locale sui redditi alla funzione che le è propria di strumento di discriminazione fra i redditi di lavoro e quelli di altra natura.

Tra l'altro, l'accoglimento del presente disegno di legge, oltre a rendere giustizia a tanti piccoli artigiani, renderebbe più tollerabile il carico fiscale che certamente risulterà inasprito — e in non pochi casi non rispondente alle capacità contributive reali del soggetto d'imposta — dalla applicazione delle norme contenute nel decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853.

La diminuzione delle entrate, valutabile in circa lire 250 miliardi, è largamente compensata con l'incremento previsto, per la stessa imposta, a seguito dell'entrata in vigore delle norme contenute nel decreto-legge n. 853 del 1984.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

« d) i redditi prodotti dalle imprese artigiane, con non più di tre dipendenti compresi gli apprendisti, iscritte nel relativo albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860;

e) i redditi prodotti dagli intermediari senza deposito, compresi i commissionari ».

## Art. 2.

In corrispondenza delle minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, valutabili per l'anno 1985 in complessive lire 250 miliardi, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le relative variazioni al bilancio riducendo di pari importo lo stanziamento previsto al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.